



Processi verbali delle sedute dell'Assemblea legislativa

CXVIII Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 395 del 27 gennaio 2015

OGGETTO: **LEGGE REGIONALE** - "Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)".

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	√		17 - Locchi Renato	√	
2 - Bottini Lamberto	√		18 - Mantovani Massimo	√	
3 - Bracco Fabrizio Felice		√	19 - Mariotti Manlio	√	
4 - Brega Eros		√	20 - Marini Catuscia	√	
5 - Brutti Paolo	√		21 - Modena Fiammetta		√
6 - Buconi Massimo	√		22 - Monacelli Sandra		√
7 - Carpinelli Roberto		√	23 - Monni Massimo		√
8 - Cecchini Fernanda	√		24 - Nevi Raffaele	√	
9 - Chiacchieroni Gianfranco	√		25 - Riommi Vincenzo	√	
10 - Cirignoni Gianluca	√		26 - Rometti Silvano	√	
11 - Cintioli Giancarlo	√		27 - Rosi Maria		√
12 - De Sio Alfredo		√	28 - Smacchi Andrea		√
13 - Dottorini Olivier Bruno	√		29 - Stufara Damiano		√
14 - Galanello Fausto	√		30 - Valentino Rocco Antonio	√	
15 - Goracci Orfeo		√	31 - Zaffini Francesco		√
16 - Lignani Marchesani G. Andrea	√				

PRESIDENTE: GIOVANNI ANDREA LIGNANI MARCHESANI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Fausto GALANELLO

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 210

DELIBERAZIONE N. 395 DEL 27 GENNAIO 2015

LEGGE REGIONALE - "Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)".

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1440 del 17 novembre 2014, concernente: "Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 26 novembre 2014 e trasmesso in pari data, per competenza in sede redigente alla II Commissione consiliare permanente e al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del Regolamento interno (ATTO N. 1731);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere rimesso dal Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione consiliare permanente illustrate ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dal relatore Consigliere Gianfranco Chiacchieroni (ATTO N. 1731/BIS);

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 4;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3;

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;



VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione congiunta degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, nonché con votazione finale sull'intera legge, che ha registrato n. 19 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)", composta di n. 5 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. L'inserimento degli interventi nei piani di settore è comunque subordinato al controllo, da parte delle strutture regionali competenti, dell'attivazione degli adempimenti di cui all'articolo 95 del d.lgs. 163/2006.

2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di espletamento del controllo di cui al comma 2 bis."

Art. 2

(Integrazione alla l.r. 3/2010)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente:

"Art. 19 bis

(Verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici)

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di



competenza dei soggetti aggiudicatori è disciplinata dagli articoli 95 e 96 del d.lgs. 163/2006.

2. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 1:

a) gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti;

b) gli interventi di scavo su rilevati di formazione artificiale attuale;

c) gli interventi di importo inferiore a cinquantamila euro;

d) gli interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione e quelli dove l'escavazione riguarda l'asportazione di depositi alluvionali di sedimentazione attuale;

e) gli interventi in regime di somma urgenza;

f) gli interventi sulle infrastrutture a rete già esistenti all'interno della fascia di rispetto delle condutture;

g) gli interventi su aree che sono state assoggettate a verifica preliminare considerata chiusa con esito negativo ai sensi dell'articolo 96, comma 4 del d.lgs. 163/2006."

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 21)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 3/2010, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque".


Art. 4

(Modificazioni all'art. 26)

1. Alla rubrica dell'articolo 26 della l.r. 3/2010, la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalle seguenti: "un milione di".

2. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 3/2010, la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalle seguenti: "un milione di".

3. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 3/2010, la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalle seguenti: "un milione di".



Art. 5
(Decorrenza dell'efficacia)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 3/2010, come inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, trova applicazione a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 2 ter dell'articolo 6 della l.r. 3/2010, come inserito dal comma 1, dell'articolo 1 della presente legge.

Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni
Consiliari Permanenti ed ai Comitati
Rosanna Montanucci

VISTO
Il Dirigente Responsabile
del Servizio Legislazione
Juri Rosi